



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 118 del 16/12/2021

OGGETTO:

DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE DEI PROVENTI RISCOSSI A TITOLO DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AD INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 8, DEL D.P.R. 06/06/2001 N. 380 E DELLE D.A.L. N. 849/1998 E N. 186/2018 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CORRISPONDENTE ALL'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di dicembre alle ore 14:30 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	Sindaco	Presente
ZOBOLI GIORGIA	Vice Sindaco	Presente
PESSARELLI ROBERTO	Assessore	Presente
ZUCCHINI MATTIA	Assessore	Presente
CALANDRI FRANCESCA	Assessore	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: DISCIPLINA PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PERCENTUALE DEI PROVENTI RISCOSSI A TITOLO DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AD INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 8, DEL D.P.R. 06/06/2001 N. 380 E DELLE D.A.L. N. 849/1998 E N. 186/2018 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CORRISPONDENTE ALL'ANNO 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- l'articolo 12 della legge 28.01.1977, n.10 (abrogato dall'articolo 136 del D. P. R. n.380 del 2001) stabiliva la destinazione di una parte dei proventi dei contributi di concessioni edilizie anche alla realizzazione di nuovi edifici di culto;
- l'articolo 16, comma 8, del D. P. R. n.380 del 2001 conferma che gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi anche a chiese ed edifici religiosi;
- la legge 20 maggio 1985,n. 222, recante : "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", all'articolo 53, comma1, prevede che "gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati secondo le disposizioni delle leggi 22.10.1971, n.865 e 28.01.1977, n.10 e successive modificazioni;
- la legge 01.08.2003.n.206, all'articolo 1, comma1, considera a tutti gli effetti " opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari degli enti ecclesiastici della chiesa cattolica, nonché degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,ferme restando le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia";
- la Regione Emilia – Romagna, con deliberazione consiliare n.849 del 04.marzo 1989,ha approvato l'aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.10, stabilendo e confermando, nel contempo, che l'incidenza sugli oneri di urbanizzazione secondaria per le chiese e gli altri edifici adibiti a servizi religiosi - opere di urbanizzazione secondaria – sia pari al 7% del totale (punto 1.4 "Scomposizione degli oneri");
- la menzionata deliberazione regionale disciplina gli adempimenti dei Comuni in ordine alla destinazione dei proventi predetti, stabilendo che il riparto della quota percentuale del 7% avvenga d'intesa con gli religiosi istituzionalmente competenti e che i contributi vengano destinati all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese e altri servizi religiosi, ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree e, inoltre, ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici (punto 2 "Adempimenti comunali e loro termini"), intendendosi per attrezzature religiose "gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive";
- con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017,

n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

- al punto 1.6.3 del testo deliberativo suddetto la Regione ha dato la possibilità ai singoli comuni, nella delibera di recepimento di "...aumentare o ridurre la percentuale del 7% destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze..."
- il Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Regione Emilia-Romagna con proprio parere a firma del Dott. Giovanni Santangelo ha precisato che:

(..) Qualora peraltro un Comune pervenisse a conclusioni di segno diverso (e ravvisasse, in particolare, la persistenza della possibilità di utilizzare una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati destinandola, sulla base delle medesime disposizioni del 1978, a beneficio di enti religiosi, per i rispettivi edifici di culto ubicati nel territorio comunale), apparirebbe necessario richiamare, come già espresso nel parere del 2001, il rigoroso rispetto delle condizioni di cui all'art. 12 della legge 241/1990, e degli odierni collegati obblighi di trasparenza di cui al DLgs 33/2013, ossia la necessità della preventiva approvazione e pubblicazione di atti che predeterminino i criteri e le modalità di riparto dei contributi tra i soggetti esponenziali dei diversi orientamenti confessionali o filosofici presenti nell'ambito comunale, tenendo conto dell'effettiva rappresentatività di tali soggetti esponenziali, nell'ambito della popolazione comunale, in coerenza con i principi costituzionali sull'imparzialità dell'azione amministrativa e sulla libertà di religione.(...)

Rilevato per tanto che in relazione al parere suddetto il Comune di San Giorgio di Piano per l'anno passato (anno 2021) ha ravvisato la possibilità di utilizzare una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati destinandola, sulla base delle medesime disposizioni del 1978, a beneficio di enti religiosi mediante la procedura conforme ai principi di trasparenza di cui al DLgs 33/2013;

Dato atto che, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva regionale n. 849 del 1998 ed alla successiva direttiva regionale n. 186 del 2018, le tipologie di interventi ammessi a contributo sono le seguenti :

1. acquisizione di aree/immobili individuati dagli strumenti urbanistici comunali quali attrezzature di interesse collettivo destinate a culto o collocati in ambiti in cui risultano ammessi gli usi ascrivibili ad "attrezzature religiose", con costituzione di vincolo di destinazione d'uso per venti anni dall'erogazione del contributo. Le aree/immobili in questione sono destinati e vincolati, come detto, a edifici di culto e ad attività ecclesiali al servizio della comunità di fedeli;
2. costruzione o ripristino degli edifici di proprietà, piena o superficaria, degli enti religiosi beneficiari, destinati al culto ed a attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici, per la cui puntuale descrizione si fa espresso riferimento alla legge regionale dell'E. R . n. 20 del 2000; sono altresì ricompresi nelle sopra indicate opere, interventi di cura delle aree porticate, pulizia dei muri di pertinenza degli edifici religiosi quando complementari agli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli edifici religiosi medesimi;
3. gli interventi proposti devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e di ogni altro adempimento di legge ad essa correlata;
4. gli interventi proposti devono essere corredati dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente ed eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla

normativa medesima, ai sensi della legge regionale dell'E.R. n. 15 del 2013 e successive modifiche;

Considerato di ripartire il 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente introitati nel seguente modo:

- nel caso in cui pervengano più richieste, da parte di enti religiosi diversi, l'importo viene ripartito in proporzione alle stesse;
- nel caso in cui non pervengano richieste, ovvero qualora le stesse siano tali per cui non si procede all'erogazione dell'intera quota disponibile, la parte non erogata andrà a sommarsi con la quota dell'annualità successiva;
- nel caso in cui gli interventi ammissibili siano di importo superiore al contributo, verrà erogata la quota disponibile nell'anno di riferimento e la parte residua potrà concorrere, sempre previa specifica richiesta, all'assegnazione del contributo nelle annualità successive, sino all'esaurimento della quota;
- le spese ammesse a contributo sono le spese sostenute per l'acquisizione di aree/immobili e quelle per realizzazione di opere, con l'esclusione di quelle relative alla manutenzione ordinaria degli edifici, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 2;
- non sono ammesse a contributo spese che già godono di contributi economici da parte di altri enti di diritto pubblico e/o privato;
- l'erogazione del contributo riconosciuto avviene esclusivamente a fronte di presentazione di copia di fatture correttamente quietanzate e/o quietanza delle rate dei mutui, comprovanti l'avvenuta esecuzione dei lavori, ovvero l'avvenuto acquisto delle aree/immobili;
- in questo ultimo caso, è richiesto atto unilaterale d'obbligo a costituzione di un vincolo di destinazione d'uso reale, non estinguibile per effetto dell'alienazione per venti anni dalla erogazione del contributo a tale titolo, debitamente registrato a cura e spese della proprietà interessata al contributo in oggetto;

Verificato che anche quest'anno l'Amministrazione Comunale ha ravvisato di utilizzare una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati destinandola, a beneficio di enti religiosi, mediante la procedura conforme ai principi di trasparenza di cui al DLgs 33/2013;

Ritenuto, opportuno per le ragioni sopra evidenziate, approvare uno schema di bando pubblico disciplinante i criteri per la ripartizione della quota percentuale dei proventi riscossi nell'anno 2021 a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria da destinare ad interventi su edifici di culto;

Visto lo schema di "bando pubblico per l'assegnazione agli enti religiosi dei contributi derivanti dalla quota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente dal Comune di San Giorgio di Piano, facente parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A";

Dato atto che la presente deliberazione e relativi allegati verranno pubblicati sul sito web del Comune di San Giorgio di Piano nella Home Page allo scopo di darne evidenza pubblica e, in "Amministrazione trasparente", in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti, infine:

- l'atto deliberativo n. 59 del 29/12/2020 con il quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021-2023;
- la deliberazione consiliare n. 60 del 29/12/2020, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 29/12/2020 esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativamente alla parte contabile anno 2021;
- Lo Statuto Comunale;

Dato atto che il contenuto del presente provvedimento ha riflessi indiretti sulla situazione economica e finanziaria di questo Ente e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsionale dello stesso;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente dal Direttore dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" e dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Con n. tre voti favorevoli, n. uno astenuto (Assessore Zucchini) resi nei modi e nelle forme di legge ;

DELIBERA

Per le motivazioni ed ai fini indicati nella premessa/narrativa e che qui si intendono integralmente riportati :

1. di individuare i requisiti di ammissibilità e i criteri di riparto inerenti alla quota di proventi riscossi a titolo di urbanizzazione secondaria da destinare a chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
2. di approvare lo schema di bando pubblico, allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli elementi di cui al precedente punto 1) allo scopo di assegnare i proventi corrispondenti al 7% degli oneri di urbanizzazione dell'anno 2021;
3. di approvare altresì lo schema di domanda tipo allegata al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli elementi fondamentali per la presentazione dell'istanza stessa e la successiva valutazione di ammissibilità al contributo di cui alla presente delibera;

Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 16/12/2021

4. di dare atto che la presente deliberazione ed i suoi allegati sono pubblicati sul sito web del Comune in "Amministrazione Trasparente", in ossequio a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di stabilire altresì che il bando allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e la relativa domanda di ammissione, verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune di San Giorgio di Piano e sul sito web del medesimo Comune (home page) per un periodo di 30 giorni consecutivi;
6. di stabilire infine che entro la scadenza del periodo di pubblicazione del bando di cui al punto precedente potranno essere presentate le istanze di ammissione al contributo utilizzando l'apposita modulistica (allegato "B" alla presente deliberazione);
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, con n. tre voti favorevoli, n. uno astenuto (Assessore Zucchini), stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione Giunta Comunale n. 118/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _____ il _____;
